

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON LA SOCIETÀ S.G.S. MALÈ SRL PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE ALLE STRUTTURE SPORTIVE "ACQUACENTER VAL DI SOLE" E "STADIO DEL GHIACCIO" DI MALÈ. (CIG:ZB71EE1D84)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è pervenuta a questo Comune da parte della Società S.G.S. Malè Srl con sede in Malè (TN), gestore degli impianti sportivi "Acquacenter Val di Sole" e "Stadio del Ghiaccio" di Malè, una proposta di accordo per l'accesso a tariffe agevolate ai residenti del Comune di Peio alle predette strutture sportive, nota assunta al protocollo del Comune di Ossana in data 22 marzo 2017 al n.1232.

Vista la bozza di accordo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono evidenziate le tariffe in vigore presso le predette strutture e le agevolazioni riconosciute ai residenti nei comuni convenzionati.

Dato atto che la proposta risulta qualificante per la valorizzazione e la promozione dello sport ed interessante per la validità sociale dell'iniziativa.

Preso atto che l'onere a carico del Comune di Ossana ammonta a complessivi Euro 950,00 + IVA 22%, determinato sulla base degli accordi intercorsi tra le Amministrazioni Comunali della Val di Sole ed il Presidente della Società S.G.S. Malè Srl con sede in Malè (TN).

Ritenuto pertanto di aderire all'iniziativa sopra richiamata incaricando il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo con la controparte per conto di questo Comune ed assumendo il relativo onere a carico del bilancio comunale 2017.

Valutata la congruità della spesa e tenuto conto che in tal modo è possibile garantire a tutta la popolazione residente in questo Comune condizioni di accesso agevolato alle strutture sportive di Malè gestite dalla Società S.G.S. Malè Srl con sede in Malè (TN) e nel contempo favorisce la crescita sportiva e l'inserimento sociale della popolazione locale.

Precisato che l'importo dovuto nella cifra sopra richiamata verrà corrisposto da questo Ente previa acquisizione di regolare fattura, tenendo conto che il presente accordo ha validità dal 01 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017.

Vista la nota a firma del Sindaco di data 01.06.2017 prot. n. 2121 in cui si comunica l'adesione da parte del Sindaco all'iniziativa, rinviando ad apposito provvedimento giuntale l'impegno di spesa.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Accertato il sorgere di un'obbligazione giuridicamente perfezionata con obblighi a carico del Comune a favore della Società S.G.S. Malè Srl con sede in Malè (TN), per un ammontare di Euro 1.159,00, avente come termine finale per l'esigibilità il 31 dicembre 2017.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che la spesa di complessivi Euro 1.159,00 trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al capitolo 1993 - PCF U.1.04.03.99.999 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità.

Dato atto che al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. «Piano straordinario contro le mafie» recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 12.04.2017, con cui è stato adottato l'atto programmatico di indirizzo per l'anno 2017, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l'atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di adesioni a convenzioni di tal natura.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
 - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressa ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale .

Visto il Regolamento di Contabilità .

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRG. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di aderire alla proposta formulata dalla Società S.G.S. Malè Srl con sede in Malè (TN) per l'accesso a tariffe agevolate dei residenti di questo Comune alle strutture sportive "Acquacenter Val di Sole" e "Stadio del Ghiaccio" di Malè corrispondendo a tal fine alla predetta Società l'importo pattuito di Euro 950,00 + I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 1.159,00.
- 2) Di approvare l'allegato schema di accordo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando nel contempo il Sindaco alla sua sottoscrizione per conto di questo Comune (prot. n. 1232 di data 22.03.2017).
- 3) Di trasmettere copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, alla Società S.G.S. Malè Srl con sede in Malè (TN) per conoscenza e per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di dare atto che la spesa di complessivi Euro 1.159,00 trova imputazione, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., al - capitolo 1993 - PCF U.1.04.03.99.999 del bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità, precisando che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31 dicembre 2017.
- 5) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione di quanto dovuto in favore della controparte previa acquisizione di regolare fattura e fermo restando il rispetto del limite di spesa precisato al precedente punto 1).
- 6) Di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss. Le parti stabiliscono che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa (art. 3 co. 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al Comune dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG SOPRA RIPORTATO. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
- 7) Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 8) Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.